



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 65 del 09/11/2021**

Proposta Deliberazione n. 65 del 04/11/2021

Oggetto: Ratifica Statuto e Atto costitutivo della Fondazione Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna.

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di novembre alle ore 17:30 nel Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi scritti da parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e dell'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE	P	SERRA LIVIO	P
DEIDDA MARIA IGNAZIA	P	SULIS BARBARA	P
MARINI GIOVANNI	P		
MEREU MANUELA	P		
FULGHESU SALVATORE	P		
COSEDDU GIUSEPPE	A		
DORE NICOLETTA	P		
MELIS VITTORIO	P		
MELOSU GIULIO	P		
CORONGIU SIMONA	A		
FULGHESU FAUSTO	P		

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 2

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Antonella Melis.

Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 30.09.2021 avente ad oggetto: "Fondazione destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna. Approvazione Statuto e Atto costitutivo", è stato deliberato:

- di aderire, nella qualità di socio fondatore, alla Fondazione di partecipazione Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna;
- di approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Fondazione di partecipazione Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna;
- di dare atto che il Comune di Laconi si impegna a conferire alla Fondazione:
 - una quota, relativa al fondo di dotazione di € 40.000,00, risultante dalla ripartizione tra i Fondatori Promotori per il 40% del fondo in parti uguali e per il restante 60% in proporzione al numero degli abitanti di ciascun comune, quantificata complessivamente in Euro 3.134,54;
 - una quota annuale del fondo di gestione da versare annualmente pari ad € 500,00;
- di dare atto che le risorse necessarie per il Fondo di dotazione e gestione, per un importo di Euro 3.634,54, trovano la loro regolare imputazione:
 - sul capitolo 7116.2 - annualità 2021 per Euro 500,00;
 - sul capitolo 29150.2 - per Euro 3.134,54
- di dare mandato al Sindaco di costituire la Fondazione davanti ad un notaio, autorizzando quest'ultimo ad apportare tutte le eventuali modificazioni di carattere tecnico e formale volte ad una migliore redazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

Considerato che in data 08/10/2021, presso la sala Business centre dell'Aeroporto di Elmas, messa a disposizione dall'Assessorato Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, alla presenza del Notaio si è costituita la Fondazione di Partecipazione Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna tra i Comuni di Sant'Antioco, Galtelli, Orgosolo, Luogosanto, Gesturi e Laconi;

Preso atto che il comune di Dorgali, facente parte della rete di Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna, non ha poi formalizzato l'adesione alla Fondazione in oggetto;

Dato atto che, conseguentemente, le quote da versare, sulla base del numero dei soci fondatori effettivi, sono state rimodulate e ripartite come segue:

Comune	Quota fissa (40%)	Quota per n. abitanti (60%)	Importo Totale
Luogosanto	€ 2.066,666	€ 1552,66	€3.619,33
Galtelli	€ 2.066,666	€ 2.041,92	€ 4.108,57
Laconi	€ 2.066,666	€ 1.442,81	€ 3.509,48
Gesturi	€ 2.066,666	€ 1.000,00	€ 3.066,70
Sant'Antioco	€ 2.066,666	€ 9.138,25	€ 11.204,91
Orgosolo	€ 2.066,666	€ 3.424,35	€ 5.491,01
TOTALE	€ 12.400,00	€ 18.600,00	€ 31.000,00

Dato atto, altresì, che:

- si rende necessario versare la somma di € 500,00, quale quota annuale del fondo di gestione;
- si rende necessario versare la somma di € 3.509,48 quale quota relativa al fondo di dotazione;
- dalla quota totale di € 4.009,48 è necessario stornare la somma di € 1.354,16, già impegnata a favore del Notaio per la predisposizione e stipula degli atti;
- le ulteriori risorse necessarie per il Fondo di dotazione e gestione, pari ad € 2.655,32, troveranno copertura nei capitoli:
 - 7116.2 - annualità 2021 dove è stanziata la somma di Euro 500,00;
 - 29150.2 - annualità 2021 dove è stanziata la somma di Euro 3.134,54;

Vista la nota ns. prot. 6362 del 20.10.2021, con la quale il Comune di Sant'Antioco ha trasmesso copia dell'Atto costitutivo della Fondazione di partecipazione Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna sottoscritto in data 08/10/2021 e registrato a Cagliari il 15 Ottobre 2021 al numero 22131;
Vista la nota ns. prot. 6426 del 25.10.2021, con la quale il Comune di Sant'Antioco ha trasmesso copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto sottoscritti in data 08.10.2021, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A e All. B);

Attesa la necessità di provvedere in merito alla ratifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, così come sottoscritti dai sei soci fondatori alla presenza del Notaio in data 08/10/2021, presso la Sala Business Centre dell'Aeroporto di Elmas;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca Murgia in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Antonella Melis in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

Presenti e Votanti n. 11

Assenti n. 2 (Cosseddu - Corongiu)

Voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di dare atto che la Fondazione di partecipazione Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna risulta istituita tra i seguenti Comuni soci fondatori: Sant'Antioco, Orgosolo, Luogosanto, Laconi, Gesturi e Galtelli;
- di ratificare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Fondazione di partecipazione Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna così come sottoscritti alla presenza del notaio nell'incontro tenutosi in data 08/10/2021, presso la Sala Business Centre dell'Aeroporto di Elmas, durante il quale si è proceduto alla stipula degli atti della Fondazione tra i Comuni aderenti;
- di dare atto che, conseguentemente le somme per il fondo annuale di gestione e per il fondo di deposito, sulla base del numero dei soci fondatori, sono state rimodulate e ripartite come segue:

Comune	Quota fissa (40%)	Quota per n. abitanti (60%)	Importo Totale
Luogosanto	€ 2.066,666	€ 1552,66	€3.619,33
Galtelli	€ 2.066,666	€ 2.041,92	€ 4.108,57
Laconi	€ 2.066,666	€ 1.442,81	€ 3.509,48
Gesturi	€ 2.066,666	€ 1.000,00	€ 3.066,70
Sant'Antioco	€ 2.066,666	€ 9.138,25	€ 11.204,91
Orgosolo	€ 2.066,666	€ 3.424,35	€ 5.491,01
TOTALE	€ 12.400,00	€ 18.600,00	€ 31.000,00

- di dare atto, altresì, che:

- si rende necessario versare la somma di € 500,00, quale quota annuale del fondo di gestione;
- si rende necessario versare la somma di € 3.509,48, quale quota relativa al fondo di dotazione;

- dalla quota totale di € 4.009,48 è necessario stornare la somma di € 1.354,16, già impegnata e liquidata in favore del comune di Sant'Antioco per le spese per il conferimento dell'incarico notarile;
- le ulteriori risorse necessarie per il Fondo di dotazione e gestione, pari ad € 2.655,32, troveranno copertura nei capitoli:
 - 7116.2 - annualità 2021 dove è stanziata la somma di Euro 500,00;
 - 29150.2 - annualità 2021 dove è stanziata la somma di Euro 3.134,54;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Laconi, 04/11/2021

Il Responsabile del Servizio

F.To Dott. Luca Murgia

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Laconi, 04/11/2021

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.TO Dott. Salvatore Argiolas

Il Vicesegretario Comunale

F.TO Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 12/11/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 12-11-21

Il Vice Segretario Comunale

F.TO Dott.ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 12-11-21

Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Melis

Repertorio n. 3843

Raccolta n. 2473

ATTO COSTITUTIVO

DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

DESTINAZIONI DI PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **otto** del mese di **ottobre** in
Elmas, Via dei Trasvolatori snc, nella sala business
dell'aeroporto "Mario Mameli"

8 ottobre 2021

Dinanzi a me Dottoressa **Giovanna Maura Franceschi**, Notaio in
Cagliari, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Cagliari, Lanusei ed Oristano, con l'assistenza dei testimoni
noti e idonei:

- dr.ssa Barbara Morrocu, nata a Cagliari il giorno 17 giugno
1974, residente ad Iglesias, Via Sant'Antonio n. 31;

- sig. Maurizio Muscas, nato a Cagliari il giorno 27 gennaio
1972, residente a Cagliari, Via San Benedetto n. 2/G,

sono presenti i signori:

- **Gallus Vincenzo**, nato a Lobbes (Belgio) il giorno 17 luglio
1961, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa co-
munale in Galtelli, Piazza SS. Crocifisso snc, che interviene
al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di **Vice**
Sindaco e in rappresentanza del:

- **Comune di Galtellì** con sede in Galtellì, Piazza SS. Crocifisso snc, codice fiscale 80003250919, tale nominato giusta provvedimento emesso dal Sindaco in data 6 ottobre 2021, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui spettanti per legge e in esecuzione della **deliberazione del Consiglio Comunale** numero **36**, assunta in data **23 settembre 2021**;

- **Cocco Ediberto**, nato a Cagliari il giorno 23 aprile 1972, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Gesturi, Via Nazionale n. 36, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di **Sindaco** e in rappresentanza del:

- **Comune di Gesturi** con sede in Gesturi, Via Nazionale n. 36, codice fiscale 00473680924, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti e in esecuzione della **deliberazione del Consiglio Comunale** numero **19**, assunta in data **24 settembre 2021**;

- **Argiolas Salvatore**, nato a Sassari il giorno 12 aprile 1975, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Laconi, Piazza Marconi n. 1, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di **Sindaco** e in rappresentanza del:

- **Comune di Laconi** con sede in Laconi, Piazza Marconi n. 1, codice fiscale 81001370915, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti e in esecuzione

della **deliberazione del Consiglio Comunale** numero **58**, assunta in data **30 settembre 2021**;

- **Pirredda Agostino**, nato a Tempio Pausania il giorno 8 novembre 1973, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Luogosanto, Piazza della Basilica n. 2, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di **Sindaco** e in rappresentanza del:

- **Comune di Luogosanto** con sede in Luogosanto, Piazza della Basilica n. 2, codice fiscale 00266870906, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti e in esecuzione della **deliberazione del Consiglio Comunale** numero **24**, assunta in data **23 settembre 2021**;

- **Deledda Dionigi**, nato a Cagliari il giorno 12 marzo 1961, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Orgosolo, Via Sas Codinas snc, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di **Sindaco** e in rappresentanza del:

- **Comune di Orgosolo** con sede in Orgosolo, Via Sas Codinas snc, codice fiscale 93002110919, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della **deliberazione del Consiglio Comunale** numero **26** assunta in data **29 settembre 2021**;

- **Locci Ignazio**, nato a Sant'Antioco il giorno 25 novembre 1973, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Sant'Antioco, Piazzetta Italo Diana n. 1, che inter-

viene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di

Sindaco e in rappresentanza del:

- **Comune di Sant'Antioco** con sede in Sant'Antioco, Piazzetta Italo Diana n. 1, codice fiscale 81002570927, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti e in esecuzione della **deliberazione del Consiglio Comunale numero 29** assunta in data **22 settembre 2021**.

Dette deliberazioni dei Consigli Comunali, in copia conforme all'originale, si allegano al presente atto sotto le lettere da "A1" a "A6";

- **Deidda Maria Ignazia**, nata a Laconi il giorno 2 maggio 1967, residente a Laconi, Via Gramsci n. 23, codice fiscale DDD MGN 67E42 E400H;

- **Serrenti Roberta**, nata a Carbonia il giorno 24 ottobre 1985, residente a Sant'Antioco, Via Lucania n. 13, codice fiscale SRR RRT 85R64 B745H.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono che:

- la **Regione Autonoma della Sardegna** in occasione del primo Forum Regionale "Cultura Religiosa e Turismo", tenutosi a Galtellì (NU) dal 30 novembre al 1° Dicembre 2012, **ha avviato un percorso progettuale avente ad oggetto la realizzazione della filiera del "Turismo Culturale-Religioso" isolano**, identificando nei Cammini, nelle Destinazioni di Pellegrinaggio, nei Percorsi

Francescani e, più in generale, negli itinerari spirituali, uno strumento turistico strutturato e competitivo;

- la Regione Autonoma della Sardegna attraverso l'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, senza soluzione di continuità, sta implementando e consolidando il percorso progettuale "Identità, Cultura Religiosa e Turismo" nato con **"l'obiettivo di inserire gli "Itinerari dello spirito" della Sardegna nell'ambito di reti e percorsi religiosi nazionali e internazionali, in grado di generare un'offerta turistica strutturata che, attraverso azioni di aggregazione e di coordinamento territoriale, riesca ad attrarre importanti flussi soprattutto in periodi di bassa stagione"**;

- il suddetto percorso progettuale orientato a valorizzare e promuovere il segmento del "Turismo Identitario, Culturale e Religioso" in Sardegna, nello specifico prevede la realizzazione di una **rete integrata, aperta a tutti i centri "vocati", che attraverso il partenariato tra enti locali, organizzazioni formali e operatori del settore, consentirà di presentare l'immagine della Sardegna nell'ambito del "Turismo Religioso" in modo coordinato ed unitario;**

- con la **Deliberazione n. 48/9 del 2012**, la Giunta regionale ha riconosciuto ufficialmente la **valenza turistica dei "Cammini" e degli "Itinerari dello Spirito" della Sardegna**, e ha previsto l'istituzione di un **Registro ufficiale** degli stessi tenuto dall'Assessorato del Turismo, che con l'ausilio di spe-

cifiche **"linee guida"** individua i "prodotti turistici" con le peculiarità e i parametri necessari funzionali al loro riconoscimento, da adottarsi mediante apposito decreto dello stesso Assessore del Turismo;

- con **Decreto Assessoriale n. 21 del 19 settembre 2013** sono state approvate le **"Linee guida per la proposta di itinerari di pellegrinaggio lungo i Cammini, le Destinazioni e gli Itinerari Turistico - Religiosi e dello Spirito in Sardegna"**, in base alle quali sono stati definiti i parametri per la presentazione di proposte progettuali da inserirsi nelle categorie "Cammini", "Destinazioni di pellegrinaggio", "Itinerari turistico-religiosi e dello spirito" e, nello specifico:

1. si riconosce quale unica forma di presentazione dei progetti, necessari per il riconoscimento, quella del "partenariato pubblico/privato" fra "istituzioni, enti, organizzazioni, associazioni, comitati ed altre forme di aggregazione del territorio ed operatori del settore turistico e dei servizi complementari interessati alla valorizzazione, validazione e promozione della cultura religiosa e del turismo", da attuarsi mediante l'individuazione di un soggetto proponente capofila;

2. si dà atto che, a seguito di incontri istituzionali su base territoriale, è emersa la "presenza di alcune località che, pur non inserite in cammini o itinerari, sono destinatarie di importanti flussi nell'ambito del segmento del turismo religioso" e se ne riconosce la valenza turistica ai fini di un loro inse-

rimento nel progetto del turismo religioso;

- con **Decreto Assessoriale n° 22 del 19 settembre 2013** sono stati iscritti nel Registro dei Cammini di Sardegna e degli Itinerari Turistici, Religiosi e dello Spirito, assieme al "Cammino di Nostra Signora di Bonaria", il "Cammino di Santa Barbara Patrona dei Minatori", il "Cammino di San Giorgio Vescovo di Suelli" e il "Cammino di Santu Jacu"; successivamente il registro è stato arricchito con il riconoscimento del "Cammino di Sant'Efisio" (Decreto n° 2 del 5.02.2015), il "Percorso Francescano in Sardegna" (Decreto n. 16 del 21.12.2016) e dalle principali "Destinazioni di Pellegrinaggio della Sardegna" (Decreto n° 7 del 19.05.2016 e n° 19.05.2015 e successivo n° 2 del 23.12.2019);

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il 24 ottobre 2015, presso Castel Sant'Angelo a Roma, in occasione dell'Evento "I Cammini incontrano il Giubileo", ha presentato le principali linee strategiche e progettuali implementate a livello nazionale e, fra queste, le proposte della Regione Sardegna con i Cammini (in particolare il "Cammino Minerario di Santa Barbara"), le Destinazioni di Pellegrinaggio e i Luoghi Francescani, ritenendo la proposta tra i modelli di eccellenza e parte strategica di un'offerta turistica, culturale e religiosa privilegiata atta a rappresentare a livello nazionale in modo esclusivo i valori e le specificità tipiche di un "Cammino" e o "Pellegrinaggio" come riportato

successivamente nella Direttiva MIBACT del 12 gennaio 2016;

- il MIBACT con la Direttiva del 12 gennaio 2016 ha indetto il 2016 "Anno dei Cammini d'Italia" allo scopo di programmare e realizzare efficacemente le azioni di valorizzazione e promozione dei Cammini. Nello specifico, ha inteso valorizzare il patrimonio costituito dagli itinerari escursionistici pedonali o comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce sostenibile, di livello nazionale e regionale, che rappresentano una componente importante dell'offerta culturale e turistica del Paese, da intendersi quale strumento strategico importante per il futuro del sistema dei Cammini e delle Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna;

- con Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017, avente ad oggetto "Norme in materia di turismo" nell'ambito della quale è inserito l'art. 38 che disciplina i "Percorsi, Cammini e Itinerari Storici, Culturali e Religiosi":

1. La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso.

2. La Regione promuove, con l'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.

3. La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuo-

vere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari;

- in data **6 ottobre 2017** è stato perfezionato, in stretta collaborazione con **l'Assessorato del Turismo e la Conferenza Episcopale Sarda**, il **protocollo d'intesa** finalizzato all'identificazione e alla valorizzazione delle "DESTINAZIONI DI PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA" rappresentate dai principali Comuni vocati e interessati alla valorizzazione e alla promozione dei propri territori sul tema del turismo culturale-religioso quali **Laconi, Gesturi, Galtellì, Dorgali, Orgosolo e Luogosanto**;

- il Comune di **Galtellì** è stato incaricato dai firmatari del Protocollo d'intesa del 6 ottobre 2017 di svolgere il ruolo di Comune **capofila**;

- con la sottoscrizione del "Protocollo d'Intesa" del 6 ottobre 2017 i firmatari hanno assunto l'impegno, tra l'altro, di:

- avviare le procedure amministrative necessarie per giungere alla costituzione tra i soggetti firmatari del presente protocollo di un Organismo (Associazione/Fondazione/altro), con l'obiettivo di dotarsi di strumenti e competenze adeguate alla gestione e alla promozione delle "Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna";

- avviare le procedure necessarie al posizionamento della "Rete" e/o "Percorso" su uno scenario extra-regionale in grado di inserirsi nell'ambito del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa a cui l'Italia aderisce;

- considerare il protocollo d'intesa aperto a nuovi firmatari rispetto a soggetti religiosi, organismi pubblici e privati che ritengano di possedere i requisiti essenziali in grado di garantire l'identità della rete, itinerario/percorso relativamente agli aspetti "basilari" di natura spirituale e religiosa e "funzionali" alla fruibilità dell'itinerario secondo la filosofia dell'idea progettuale;

- il **Decreto n° 2, prot. n. 2756 del 23 dicembre 2019**, attraverso il quale l'Assessore del Turismo dando seguito alla D.G.R. n. 48/9 dell'11 dicembre 2012 e alla Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017, nel riconoscere la valenza culturale-turistica e spirituale del Luogo di pellegrinaggio del territorio di **"Sant'Antioco"**, che si sviluppa su una intensa e radicata devozione, dove è possibile ripercorrere le orme e la storia del Martire Antioco attraverso la scoperta dei luoghi dove il Santo ha vissuto, decreta **l'iscrizione del Comune di "Sant'Antioco" nel "Registro dei Cammini di Sardegna e degli Itinerari turistici religiosi e dello spirito" nella sezione "Destinazioni di pellegrinaggio" già rappresentata dal partenariato formalizzato con i Comuni di Laconi, Gesturi, Galtellì, Dorgali, Orgosolo e Luogosanto;**

- che in data 23 dicembre 2019 l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ha definito con provvedimento n° 2757/gab atti di indirizzo per l'attuazione di "azioni di valorizzazione e promozione nel segmento del Turismo Culturale-Religioso";

- in data 3 dicembre 2020, presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Sant'Antioco, i Comuni aderenti al protocollo d'intesa del 6 ottobre 2017, tenendo conto degli indirizzi dell'Assessore n° 2757/gab, si sono riuniti con l'obiettivo di definire le linee programmatiche e le azioni preliminari alla costituzione della governance della rete delle destinazioni di pellegrinaggio;

- il Comune di **Galtellì**, nella sua qualità di **Comune capofila**, ha convocato una riunione di partenariato in data 17 settembre 2021, nella quale, nel prendere atto del qualificato lavoro svolto dalla Regione Sardegna e dai singoli territori coinvolti dalla Rete, è stato deciso all'unanimità di dare attuazione all'impegno assunto con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa del 6 ottobre 2017 per la costituzione del richiamato soggetto giuridico di natura pubblicistica senza scopo di lucro che dovrà provvedere alla costruzione e alla gestione della "FONDAZIONE DI DESTINAZIONE DI PELLEGRINAGGIO";

- il partenariato nella stessa riunione del 17 settembre 2021 ha altresì deliberato all'unanimità che il soggetto giuridico di natura pubblicistica senza scopo di lucro cui demandare la costruzione e la gestione della "RETE DI DESTINAZIONE DI PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA" dovesse essere una **Fondazione di Partecipazione**;

- in conformità ai rispettivi statuti e regolamenti interni e a quanto previsto dalla legge i componenti del partenariato

hanno quindi deliberato la costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE DESTINAZIONI DI PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA";

- partecipa alla costituzione della Fondazione anche il Comune di Sant'Antioco, che non aveva sottoscritto il Protocollo d'intesa del 6 ottobre 2017, in quanto, nella fase successiva alla individuazione delle prime destinazioni, è stato ritenuto importante arricchire la rete di luoghi con una importante valenza come richiesto dalle linee guida.

I comparenti danno atto che:

- il Consiglio Comunale dei Comuni aderenti alla Fondazione, con le deliberazioni sopracitate e allegate al presente atto, hanno approvato le bozze di atto costitutivo e di statuto nel presupposto della adesione alla stessa di tutti i Comuni firmatari del protocollo d'intesa del 6 ottobre 2017 e in previsione della sua iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore;

- il **Comune di Dorgali**, sottoscrittore del Protocollo d'Intesa, non intende partecipare come fondatore alla costituzione della presente Fondazione, fermo restando che potrà aderire successivamente, previa richiesta da presentare al Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare al riguardo sulla base degli indirizzi impartiti dall'assemblea dei fondatori;

- conseguentemente e preso atto che sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge perché la Fondazione allo stato at-

tuale possa assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, i Comuni Fondatori mi richiedono di costituirla nella forma disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, impegnandosi, non appena si saranno verificate le condizioni previste dalla legge, ad apportare le necessarie modifiche richieste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per l'adeguamento dello statuto. A tal fine, si impegnano altresì a recepire formalmente quanto sopra mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti diretti a rettificare e ratificare quanto convenuto con il presente atto a parziale modifica di quanto previsto nelle bozze dell'atto costitutivo e dello statuto già approvati;

- la **Conferenza Episcopale Sarda**, nell'esprimere una valutazione positiva sul percorso progettuale avviato dalla Regione Sardegna sul Turismo culturale - religioso (per il tramite dell'Assessorato del Turismo), intende partecipare - in linea con le norme statutarie e secondo le forme previste dalle norme ecclesiastiche e civili - al Progetto attraverso successive adesioni diocesane in qualità di Soci Partecipanti o di Soci Successivi.

Questo richiederà, di conseguenza, un accordo specifico con ciascun Vescovo, nel cui territorio si sviluppa il percorso dei Cammini e/o la valorizzazione del territorio quale "destinazione di pellegrinaggio". Gli accordi, a supporto della mission del progetto, hanno lo scopo di promuovere il turismo

culturale nel rispetto degli stessi luoghi religiosi che, indipendentemente dalla proprietà, andranno conservati e valorizzati per l'esercizio del culto nel rispetto della loro identità storica ed ecclesiale, secondo le tradizioni locali e le norme che li riguardano.

Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i Comuni di **Galtellì, Gesturi, Laconi, Luogosanto, Orgosolo** e **Sant'Antioco** come sopra rappresentati, con vengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile è costituita una Fondazione di Partecipazione denominata "**FONDAZIONE DESTINAZIONI DI PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA**".

La Fondazione si ispira e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione di partecipazione avrà sede legale in **Galtellì** e indirizzo in **Via Nonnu Marras snc**.

La Fondazione avrà sede amministrativa, tecnica, finanziaria e operativa in **Sant'Antioco, Via Roma n. 47**.

Articolo 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione,

nell'ambito dell'istituto della fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

La Fondazione opera, e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna e del territorio nazionale e internazionale (in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto).

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti

composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito delle sue finalità di natura culturale e di solidarietà sociale, la Fondazione fissa quale proprio scopo fondamentale la valorizzazione delle località inserite nella rete delle destinazioni di pellegrinaggio sotto il profilo storico, culturale, naturalistico, ambientale e religioso e, più in generale, identitario.

In particolare la Fondazione potrà:

1. provvedere a implementare azioni orientate a individuare, valorizzare e promuovere, in seno alla rete delle Destinazioni di Pellegrinaggio le località della Sardegna (di cui all'articolo 3, punti 1 e 2) dello statuto, fortemente connotate da indiscutibili momenti di pellegrinaggio attraverso i luoghi ove nacque e/o visse un santo o un beato e, comunque, legati a eventi miracolosi documentati dalle fonti ufficiali della Chiesa di valenza identitaria regionale e/o nazionale;

2. provvedere prioritariamente a identificare e rendere fruibili i luoghi, gli itinerari, i pellegrinaggi e/o i cammini della "Rete delle Destinazioni di pellegrinaggio" dando attuazione agli interventi indispensabili per rendere visitabile e percorribile (a piedi, in bici e/o a cavallo) l'intera offerta espressa dalle singole località della rete, alla realizzazione

della segnaletica essenziale e all'avvio delle prime attività di valorizzazione, informazione e promozione come previsto sin dal documento preliminare del protocollo d'intesa sottoscritto dalle amministrazioni fondatrici;

3. provvedere alla realizzazione delle opere strutturali di completamento della fruibilità dei principali luoghi, beni materiali e immateriali espressi dalla rete al fine di assicurare la percorribilità (nelle varie forme) dei luoghi e/o del percorso definitivo con l'implementazione della segnaletica, della cartellonistica e/o dalle azioni di informazione e comunicazione;

4. favorire la visita, percorribilità dei luoghi e/o itinerari, pellegrinaggi e cammini, fruibilità dei beni materiali e/o immateriali espressi dalla "Rete delle Destinazioni di pellegrinaggio" con la pubblicazione di guide, mappe e delle tracce GPS relative all'intera offerta turistico culturale-religiosa;

5. stampare e rendere disponibili le "**credenziali**" quale documento sul quale attestare l'avvenuta visita e percorso dei pellegrini promuovendone il suo corretto utilizzo mediante l'adozione di un apposito disciplinare;

6. acquisire la titolarità e il corretto utilizzo del "logo" della "Rete delle Destinazioni di Pellegrinaggio", nonché la titolarità del dominio internet e l'implementazione del sito web a partire dal conferimento (a titolo gratuito) dell'Amministrazione del Comune di Sant'Antioco nel patrimonio della

Fondazione a seguito dell'ultimazione delle azioni inserite nell'accordo di collaborazione stipulato con la Regione Sardegna -Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, nel 2020;

7. assicurare la facile e sicura fruibilità dell'offerta espressa dalle singole località della "Rete" con la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi e/o itinerari e della segnaletica, comunicando eventuali criticità ai Comuni interessati, agli enti e organi competenti e alla Regione Autonoma della Sardegna;

8. promuovere programmi e attività di studio e di ricerca rivolte a conoscere e diffondere le caratteristiche e il valore del patrimonio e delle emergenze storiche, culturali, naturali, paesaggistiche, ambientali, socio-antropologiche e religiose presenti lungo il percorso e luoghi della rete favorendo la conoscenza anche con la messa in opera di apposita cartellonistica nei siti interessati;

9. svolgere attività di animazione economica e di coordinamento della rete rivolte a implementare il sistema della ricettività, dei servizi e dell'accoglienza per una migliore fruizione dell'offerta espressa dalle "Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna" favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali dell'enogastronomia e dell'artigianato in una logica di turismo lento e sostenibile;

10. favorire e assicurare il collegamento e la collaborazione

con gli altri attori del turismo culturale e religioso, luoghi, itinerari e cammini storico-religiosi a livello regionale, nazionale e internazionale al fine di favorire la partecipazione ai network di settore finalizzati a promuovere la fruizione dei luoghi della Rete delle "Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna";

11. promuovere e organizzare contatti, iniziative e partenariati con altri operatori e/o istituzioni referenti di "luoghi di pellegrinaggio" del mediterraneo al fine di rafforzare tra i cittadini e le istituzioni la conoscenza delle proprie radici e consolidare la comune identità culturale mediterranea ed europea;

12. curare i rapporti e la predisposizione degli atti necessari per candidare la "Rete" tra i principali luoghi e/o Itinerari di cultura religiosa in Italia e in Europa;

13. ideare, promuovere, realizzare e gestire a livello locale, regionale, nazionale e internazionale programmi, progetti e iniziative di animazione culturale rivolte a favorire la conoscenza e la fruizione dell'intera offerta della rete al fine di contribuire a creare le migliori condizioni per la rinascita culturale, sociale ed economica delle comunità locali e dell'area vasta nella quale si sviluppa la rete delle destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna;

14. valorizzare e tutelare la specificità e il valore dell'offerta turistica espressa dalle destinazioni di pellegrinaggio

interessate e coinvolte dalla rete che si fonda sulla presenza della matrice culturale-religiosa e spirituale;

15. studiare, valorizzare e promuovere la musica, il canto e le tradizioni popolari della Sardegna nelle sue diverse forme identitarie, l'approfondimento e la divulgazione del messaggio artistico e folkloristico della Sardegna, riconducibili alla cultura religiosa e alla promozione turistica della Sardegna;

16. sostenere le istituzioni regionali e locali sulle attività di valorizzazione e promozione dei Percorsi, Cammini e Itinerari storici, culturali e religiosi della Sardegna e, nello specifico:

- individuazione e valorizzazione della rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso;

- installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale;

- collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.

Articolo 4

La Fondazione svolge le seguenti attività istituzionali:

a. realizza, promuove, organizza e gestisce interventi fina-

lizzati alla costruzione, implementazione, conservazione e valorizzazione delle Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna di cui all'art. 3 dello statuto;

b. promuove e realizza iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione concernenti il patrimonio materiale e immateriale presente nella rete delle destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna;

c. promuove e realizza eventi, manifestazioni, convegni e in genere qualunque iniziativa tendente a valorizzare la cultura e l'identità locale;

d. progetta e organizza corsi di formazione, stages, master, seminari o altre attività formative, e istituisce e concede premi, sovvenzioni e borse di studio, nei settori d'interesse della Fondazione;

e. svolge attività editoriale nei settori d'interesse della Fondazione;

f. finanzia direttamente gli interventi di cui sopra e reperisce le relative risorse finanziarie di provenienza pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione.

Per il conseguimento delle proprie finalità di cui sopra, la Fondazione può anche svolgere ogni attività necessaria, senza eccezione alcuna e, in particolare, a mero titolo esemplificativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-

nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) richiedere l'accesso a finanziamenti pubblici o privati di competenza regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria in qualunque forma gestiti o comunque posseduti anche in regime di affidamento da parte di altri Enti Pubblici e/o Privati;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

f) promuovere e organizzare forum, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle

iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi, nazionali e internazionali, relativi addetti e il pubblico;

g) gestire, direttamente o indirettamente, spazi funzionali e servizi funzionali agli scopi di cui all'art. 4;

h) indire, in qualità di stazione appaltante, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) stipulare convenzioni con enti del terzo settore, cooperative sociali, enti di promozione, di cui alla legge n. 381 del 1991, per lo svolgimento di parte delle attività;

j) offrire, a imprese private e a organismi pubblici, servizi di qualsivoglia natura purché utili o riconducibili agli scopi istituzionali della Fondazione;

k) istituire premi e borse di studio, anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attività di natura commerciale anche attraverso soggetti pubblici e privati; svolgere, negli stessi limiti, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei

Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite all'articolo 4 dello Statuto.

Articolo 5

La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che i componenti dichiarano di ben conoscere, che viene allegato a quest'atto, come sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B" e che deve intendersi come qui integralmente riportato, con particolare riferimento alle norme sull'ordinamento e l'amministrazione.

Articolo 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione come definiti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto.

Articolo 7

Il patrimonio iniziale è costituito dal **fondo di dotazione**, consistente nella somma complessiva di Euro **31.000,00** (trentunomila virgola zerozero), risultante dai conferimenti in denaro che verranno effettuati dai Fondatori Promotori per il 40% (quaranta per cento) del fondo in parti uguali, e per il restante 60% (sessanta per cento) in proporzione al numero degli abitanti di ciascun Comune. Saranno, pertanto, rispettivamente ripartiti nelle sotto indicate proporzioni:

- il Comune di **Galtellì** Euro **4.108,57** (**quattromilacentotto virgola cinquantasette**);

- il Comune di **Gesturi** Euro **3.066,70** (tremilasessantasei virgola settanta);

- il Comune di **Laconi** Euro **3.509,48** (tremilacinquecentonove virgola quarantotto);

- il Comune di **Luogosanto** Euro **3.619,33** (tremilaseicentodiciannove virgola trentatre);

- il Comune di **Orgosolo** Euro **5.491,01** (cinquemilaquattrocentonovantuno virgola zero uno);

- il Comune di **Sant'Antioco** Euro **11.204,91** (undicimiladuecentoquattro virgola novantuno).

Il versamento delle predette somme avverrà a mezzo di bonifici bancari da disporre sul conto corrente che verrà all'uopo costituito e vincolato alla costituzione della Fondazione, entro e non oltre il 30 ottobre 2021.

Articolo 8

Il fondo di gestione, determinato in complessivi Euro **3.000,00** (tremila virgola zerozero), dovrà essere versato annualmente entro il **31 marzo** di ogni anno mediante conferimenti in denaro da effettuarsi dai Fondatori Promotori nella misura di Euro **500,00** (cinquecento virgola zerozero) ciascuno.

Articolo 9

Potranno aderire alla Fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovra

nazionali che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura, nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto della Fondazione e che si distinguono in:

- **Fondatori Promotori;**
- **Aderenti successivi;**
- **Aderenti partecipanti,** come definiti e disciplinati dallo Statuto.

Articolo 10

Sono Organi della Fondazione:

- a) **l'Assemblea dei Fondatori;**
- b) **il Consiglio di Amministrazione;**
- c) **il Presidente della Fondazione;**
- d) **il Comitato Tecnico-Scientifico;**
- e) **l'organo di controllo e di Revisione,** come definiti e regolati dallo Statuto.

Articolo 11

I Fondatori Promotori stabiliscono che il primo **Consiglio di Amministrazione** della Fondazione sia composto da **5** (cinque) **membri,** nominati, in conformità alle determinazioni interne dei singoli enti costituenti, in persona dei sopra generalizzati signori:

- il signor **Vincenzo Gallus** in rappresentanza della Destinazione di **Galtelli;**
- il signor **Ediberto Cocco,** in rappresentanza della Destinazione di **Gesturi;**

- la signora **Maria Ignazia Deidda** in rappresentanza della Destinazione di **Laconi**;

- il signor **Dionigi Deledda** in rappresentanza della Destinazione di **Orgosolo**;

- la dottoressa **Roberta Serrenti**, in rappresentanza della Destinazione di **Sant'Antioco, Consiglieri**, i quali, presenti in proprio, dichiarano di accettare la carica loro conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica **4** (quattro) anni e, comunque, sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà essere riconfermato.

Relativamente ai Consiglieri nominati in rappresentanza dei Comuni aderenti alla Fondazione, costituirà causa di decadenza dalla carica lo scioglimento del consiglio comunale che ha espresso la nomina del consigliere di amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono le funzioni e i poteri definiti all'articolo 19 dello Statuto.

Resta fermo il diritto di nomina di altri nuovi membri, da parte di altre amministrazioni comunali e/o diocesi che intendano aderire alla Fondazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo **19** dello statuto della Fondazione.

Articolo **12**

Il primo Presidente della Fondazione resta in carica per un periodo di **4** (quattro) anni dalla costituzione e, comunque,

sino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento della Fondazione come meglio precisato nell'articolo 19 dello Statuto.

Articolo 13

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto verrà nominato un organo di controllo monocratico con le modalità e i criteri previsti dalla legge.

L'organo di controllo durerà in carica **4** (quattro) anni e, comunque, sino all'insediamento del nuovo organo di controllo e potrà essere confermato.

Articolo 14

Il primo esercizio avrà scadenza al **31 dicembre 2021** e i successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

Articolo 15

Le signore **Roberta Serrenti** e **Maria Ignazia Deidda**, in via tra loro disgiunta, sono delegate a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche quali, a titolo esemplificativo, proporre le

relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione a esse connessa ecc..

Articolo 16

Ai fini della iscrizione del presente atto a repertorio le parti dichiarano che il valore del fondo di dotazione conferito nella Fondazione qui costituita è pari a complessivi Euro 31.000,00 (trentunomila virgola zerozero).

Per quanto possa occorrere si indica in Euro 6.625,00 (seimilaseicentoventicinque virgola zerozero) l'ammontare approssimativo delle spese poste a carico della Fondazione per la sua costituzione.

I comparenti, alla presenza dei testimoni, mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati per averne avuto preventiva conoscenza, fatta eccezione per lo statuto che viene da me notaio letto ai comparenti alla presenza dei testimoni.

I comparenti dichiarano e confermano di essere stati informati ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 e dell'articolo 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016, in materia di privacy e, in relazione agli adempimenti di legge connessi al presente atto, prestano ogni e più ampio consenso al trattamento dei loro dati personali per tutti i fini consentiti dalla legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato in fine e a margine degli altri fogli dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio, essendo le ore quattordici e

cinque minuti, previa lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti, i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di nove fogli in parte scritti da me Notaio e in parte scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime trenta facciate e fin qui della trentunesima.

Vincenzo Gallus

Ediberto Cocco

Salvatore Argiolas

Agostino Pirredda

Dionigi Deledda

Ignazio Locci

Maria Ignazia Deidda

Roberta Serrenti

Barbara Morrocu

Maurizio Muscas

Dottoressa Giovanna Maura Franceschi, Notaio

Allegato "B" all'atto n. 2473

STATUTO

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

DESTINAZIONI DI PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA

Articolo 1

Costituzione, denominazione e durata

1. È costituita una fondazione denominata "**FONDAZIONE DESTINAZIONI DI PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA**" - (d'ora in avanti: la Fondazione), quale soggetto giuridico senza scopo di lucro.

2. La Fondazione si ispira e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice Civile.

3. La Fondazione avrà durata fino al **31 dicembre 2060**.

Articolo 2

Sede, delegazioni e uffici

1. La Fondazione ha sede legale e amministrativa in **Galtelli** e indirizzo in **Via Nonnu Marras snc**.

2. La Fondazione ha sede amministrativa, tecnica, finanziaria ed operativa in **Sant'Antioco, Via Roma 47**.

3. Essa potrà istituire delegazioni e uffici periferici negli altri Comuni fondatori, nonché in altre località, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, attività di valorizzazione e promozione del turismo culturale e religioso,

nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni di supporto alla Fondazione.

Articolo 3

Ambiti territoriali di riferimento

1. L'ambito territoriale di riferimento della Fondazione è la Sardegna nelle località (riconosciute nel Registro dei Cammini e degli itinerari dello Spirito nel rispetto di linee guida e/o regolamenti specifici) "fortemente connotate da indiscutibili momenti di pellegrinaggio attraverso i luoghi ove nacque e/o visse un santo o un beato, e comunque legati ad eventi miracolosi documentati dalle fonti ufficiali della Chiesa di valenza identitaria regionale e/o nazionale".

2. La Fondazione, tenendo conto delle linee guida e/o regolamenti in essere della Regione Sardegna, potrà introdurre ulteriori regolamenti e/o norme sulla disciplina dell'ambito territoriale funzionale agli scopi della Fondazione.

Articolo 4

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto soli-

dale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito delle sue finalità di natura culturale e di solidarietà sociale, la Fondazione fissa quale proprio scopo fondamentale la valorizzazione delle località inserite nella rete delle destinazioni di pellegrinaggio sotto il profilo storico, culturale, naturalistico, ambientale e religioso e, più in generale, identitario.

In particolare la Fondazione potrà:

1. provvedere a implementare azioni orientate a individuare, valorizzare e promuovere, in seno alla rete delle Destinazioni di Pellegrinaggio le località della Sardegna (di cui all'articolo 3, punti 1 e 2) dello statuto, **fortemente connotate da indiscutibili momenti di pellegrinaggio attraverso i luoghi ove nacque e/o visse un santo o un beato e, comunque, legati a eventi miracolosi documentati dalle fonti ufficiali della**

Chiesa di valenza identitaria regionale e/o nazionale;

2. provvedere prioritariamente a identificare e rendere fruibili i **luoghi, gli itinerari, i pellegrinaggi** e/o i **cammini** della "Rete delle Destinazioni di pellegrinaggio" dando attuazione agli interventi indispensabili per rendere visitabile e percorribile (a piedi, in bici e/o a cavallo) l'intera offerta espressa dalle singole località della rete, alla realizzazione della segnaletica essenziale e all'avvio delle prime attività di valorizzazione, informazione e promozione come previsto sin dal documento preliminare del protocollo d'intesa sottoscritto dalle amministrazioni fondatrici;

3. provvedere alla realizzazione delle opere strutturali di completamento della fruibilità dei principali luoghi, beni materiali e immateriali espressi dalla rete al fine di assicurare la percorribilità (nelle varie forme) dei luoghi e/o del percorso definitivo con l'implementazione della segnaletica, della cartellonistica e/o dalle azioni di informazione e comunicazione;

4. favorire la visita, percorribilità dei luoghi e/o itinerari, pellegrinaggi e cammini, fruibilità dei beni materiali e/o immateriali espressi dalla "Rete delle Destinazioni di pellegrinaggio" con la pubblicazione di guide, mappe e delle tracce GPS relative all'intera offerta turistico culturale-religiosa;

5. stampare e rendere disponibili le "**credenziali**" quale documento sul quale attestare l'avvenuta visita e percorso dei

pellegrini promuovendone il suo corretto utilizzo mediante l'adozione di un apposito disciplinare;

6. acquisire la titolarità e il corretto utilizzo del "logo" della "Rete delle Destinazioni di Pellegrinaggio", nonché la titolarità del dominio internet e l'implementazione del sito web a partire dal conferimento (a titolo gratuito) dell'Amministrazione del Comune di Sant'Antioco nel patrimonio della Fondazione a seguito dell'ultimazione delle azioni inserite nell'accordo di collaborazione stipulato con la Regione Sardegna -Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, nel 2020.

7. assicurare la facile e sicura fruibilità dell'offerta espressa dalle singole località della "Rete" con la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi e/o itinerari e della segnaletica, comunicando eventuali criticità ai Comuni interessati, agli enti e organi competenti e alla Regione Autonoma della Sardegna;

8. promuovere programmi e attività di studio e di ricerca rivolte a conoscere e diffondere le caratteristiche e il valore del patrimonio e delle emergenze storiche, culturali, naturali, paesaggistiche, ambientali, socio-antropologiche e religiose presenti lungo il percorso e luoghi della rete favorendo la conoscenza anche con la messa in opera di apposita cartellonistica nei siti interessati;

9. svolgere attività di animazione economica e di coordinamen-

to della rete rivolte a implementare il sistema della ricettività, dei servizi e dell'accoglienza per una migliore fruizione dell'offerta espressa dalle "Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna" favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali dell'enogastronomia e dell'artigianato in una logica di turismo lento e sostenibile;

10. favorire e assicurare il collegamento e la collaborazione con gli altri attori del turismo culturale e religioso, luoghi, itinerari e cammini storico-religiosi a livello regionale, nazionale e internazionale al fine di favorire la partecipazione ai network di settore finalizzati a promuovere la fruizione dei luoghi della Rete delle "Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna";

11. promuovere e organizzare contatti, iniziative e partenariati con altri operatori e/o istituzioni referenti di "luoghi di pellegrinaggio" del mediterraneo al fine di rafforzare tra i cittadini e le istituzioni la conoscenza delle proprie radici e consolidare la comune identità culturale mediterranea ed europea;

12. curare i rapporti e la predisposizione degli atti necessari per candidare la "Rete" tra i principali luoghi e/o Itinerari di cultura religiosa in Italia e in Europa;

13. ideare, promuovere, realizzare e gestire a livello locale, regionale, nazionale e internazionale programmi, progetti e iniziative di animazione culturale rivolte a favorire la cono-

scienza e la fruizione dell'intera offerta della rete al fine di contribuire a creare le migliori condizioni per la rinascita culturale, sociale ed economica delle comunità locali e dell'area vasta nella quale si sviluppa la rete delle destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna;

14. valorizzare e tutelare la specificità e il valore dell'offerta turistica espressa dalle destinazioni di pellegrinaggio interessate e coinvolte dalla rete che si fonda sulla presenza della matrice culturale-religiosa e spirituale;

15. studiare, valorizzare e promuovere la musica, il canto e le tradizioni popolari della Sardegna nelle sue diverse forme identitarie, l'approfondimento e la divulgazione del messaggio artistico e folkloristico della Sardegna, riconducibili alla cultura religiosa e alla promozione turistica della Sardegna;

16. sostenere le istituzioni regionali e locali sulle attività di valorizzazione e promozione dei Percorsi, Cammini e Itinerari storici, culturali e religiosi della Sardegna e, nello specifico:

- individuazione e valorizzazione della rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso;

- installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale;

- collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.

Articolo 5

Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione svolge le seguenti attività istituzionali:

a. realizza, promuove, organizza e gestisce interventi finalizzati alla costruzione, implementazione, conservazione e valorizzazione delle Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna di cui all'art. 3 dello statuto;

b. promuove e realizza iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione concernenti il patrimonio materiale e immateriale presente nella rete delle destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna;

c. promuove e realizza eventi, manifestazioni, convegni e in genere qualunque iniziativa tendente a valorizzare la cultura e l'identità locale;

d. progetta e organizza corsi di formazione, stages, master, seminari o altre attività formative, e istituisce e concede premi, sovvenzioni e borse di studio, nei settori d'interesse della Fondazione;

e. svolge attività editoriale nei settori d'interesse della Fondazione;

f. finanzia direttamente gli interventi di cui sopra e reperi-

sce le relative risorse finanziarie di provenienza pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione.

Per il conseguimento delle proprie finalità di cui sopra, la Fondazione può anche svolgere ogni attività necessaria, senza eccezione alcuna e, in particolare, a mero titolo esemplificativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) richiedere l'accesso a finanziamenti pubblici o privati di competenza regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria in qualunque forma gestiti o comunque posseduti anche in regime di affidamento da parte di altri Enti Pubblici e/o Privati;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo

ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

f) promuovere e organizzare forum, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi, nazionali e internazionali, relativi addetti e il pubblico;

g) gestire, direttamente o indirettamente, spazi funzionali e servizi funzionali agli scopi di cui all'art. 4;

h) indire, in qualità di stazione appaltante, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) stipulare convenzioni con enti del terzo settore, cooperative sociali, enti di promozione, di cui alla legge n. 381 del 1991, per lo svolgimento di parte delle attività;

j) offrire, a imprese private e a organismi pubblici, servizi di qualsivoglia natura purché utili o riconducibili agli scopi istituzionali della Fondazione;

k) istituire premi e borse di studio, anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento

dei fini istituzionali, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attività di natura commerciale anche attraverso soggetti pubblici e privati; svolgere, negli stessi limiti, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

a. Soci Fondatori

b. Soci Successivi

c. Soci Partecipanti

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere

escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 7

Soci Fondatori

I Comuni di Galtelli, Gesturi, Laconi, Luogosanto, Orgosolo e Sant'Antioco, sono i soci fondatori.

Articolo 8

Soci Successivi

1. Sono Soci Successivi le persone giuridiche pubbliche o private no profit che, rispondendo all'invito dei Soci Fondatori, o previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, facciano conferimenti, su base triennale, destinati ad incrementare il fondo patrimoniale e/o il fondo di gestione, nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione.

2. I Soci Successivi, nell'ipotesi di cui al comma precedente, possono essere nominati membri con diritto di voto nel Consiglio di amministrazione.

3. Nel caso in cui aderiscano alla Fondazione Soci Successivi, con un conferimento inferiore a quello stabilito, su base triennale, dal Consiglio di Amministrazione, essi assumono la carica di Membro con voto meramente consultivo.

4. Per la nomina dei Soci Successivi, spetta al Presidente proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina a membri di diritto o con voto consultivo. Se il Consiglio di Amministra-

zione ratifica tale proposta, il Presidente coinvolge l'Assemblea dei Soci la quale ha facoltà di accogliere o respingere la nomina.

Articolo 9

Soci Partecipanti

1. Sono Soci Partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in beni mobili e immobili con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, su base triennale, dal Consiglio di Amministrazione o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o lo svolgimento di attività.

2. La qualifica di Socio Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

3. L'ammissione alla Fondazione dei Soci Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4. I soci partecipanti possono partecipare all'Assemblea dei Soci Fondatori e acquisiscono la qualifica di osservatori con la possibilità di assumere un ruolo consultivo.

Articolo 10

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e, con la maggioranza semplice, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di effettuare prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 11

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 12

Controllo analogo

1. Ai fini di consentire ai soci Fondatori di natura pubblica l'esercizio del controllo analogo, gli stessi delibereranno la costituzione di un Comitato di controllo analogo.

2. I Soci Fondatori di natura pubblica esercitano, altresì tale controllo, tramite l'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui all'articolo 18 sulla gestione e sugli atti fondamentali della Fondazione.

3. I Comuni ed eventuali altri Enti, quali Soci Fondatori di natura pubblica, esercitano sulla Fondazione il controllo anche attraverso la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Articolo 13

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- da un originario fondo di dotazione costituito con il contributo dei Soci Fondatori, così come risulta dall'atto costitutivo della Fondazione e da atti di donazione;

- dal patrimonio materiale e immateriale apportato gratuitamente dai soci che hanno dato origine all'ideazione e alla progettazione della rete delle destinazioni di pellegrinaggio;

- dai conferimenti di eventuali Soci Successivi;

- dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Soci Partecipanti o da soggetti terzi;

- dagli ulteriori conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori o dagli altri Soci;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

2. Le modalità relative al godimento in uso dei beni immobili eventualmente affidati dai Soci Fondatori, comprese le dotazioni e collezioni, nonché le relative pertinenze, individuate nell'atto costitutivo, sono disciplinate con apposito contratto di servizio. Per eventuali ulteriori affidamenti di beni immobili il godimento in uso sarà disciplinato con apposito atto integrativo nel contratto di servizio.

3. In ogni caso, i beni demaniali che vengano concessi in uso alla Fondazione conservano la loro natura demaniale, non possono in nessun caso mutare di destinazione e di finalità d'uso e restano soggetti alle norme di legge che li riguarda e saranno restituiti ai Soci Fondatori che ne detengono la titolarità, con eventuali addizioni, in caso di estinzione della

Fondazione.

Articolo 14

Fondo di gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:

- i frutti dell'investimento patrimoniale;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da un contributo, in parte fisso, in parte variabile, versato dai Soci Fondatori in base a quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e espressamente approvato dal Comitato di controllo analogo di cui al precedente Art. 12;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Fanno parte delle risorse disponibili i versamenti conferiti, su base triennale, provenienti dai Soci Successivi o Partecipanti.

3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, nonché per il ripiano di eventuali perdite.

Articolo 15

Criteri di gestione

1. La Fondazione svolge attività di rilevanza non economica,

opera secondo i criteri di efficacia e di efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio.

Articolo 16

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio che deve essere trasmesso al Collegio dei revisori per le osservazioni di propria competenza. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere approvato entro il trenta giugno.

3. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo quanto previsto dall'art. 2423 del codice civile. Deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la quale deve illustrare le linee programmatiche che hanno caratterizzato l'attività della Fondazione, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo alla redditività del patrimonio ed al mantenimento dell'integrità dello stesso. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministra-

zione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro. Il regolamento interno della Fondazione determina, sulla base dei principi contenuti nel regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, le modalità di redazione e le forme di pubblicità del bilancio in conformità con la natura di ente non commerciale della Fondazione, allo scopo di renderne trasparenti aspetti patrimoniali, economici e finanziari della sua attività e di illustrare in modo corretto e dettagliato le forme di investimento del patrimonio per consentirne la verifica dell'efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione del valore e dell'adeguata redditività dello stesso. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

4. In ogni caso, gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.

5. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 17

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- **l'Assemblea dei Fondatori;**
- **il Consiglio di Amministrazione;**
- **il Presidente della Fondazione;**
- **il Comitato tecnico-scientifico;**
- **l'organo di controllo e di revisione.**

2. Ogni attività prestata dagli Organi della Fondazione, ad esclusione dell'organo di controllo e di revisione, è da intendersi eseguita a titolo gratuito con la sola esclusione dei rimborsi delle spese sostenute se deliberate, in presenza di disponibilità economiche, dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza relativa dei componenti.

3. Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti, il direttore, la segreteria amministrativa e le eventuali sedi tecnico-operative.

4. L'organizzazione della Fondazione è conformata al principio

della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.

5. I requisiti personali per l'assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi della Fondazione sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle partecipate dagli enti locali.

Articolo 18

Assemblea dei Soci Fondatori

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

2. La veste di membro dell'Assemblea dei Soci Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta da quanti abbiano partecipato alla costituzione della Fondazione e si riunisce presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, almeno ogni tre mesi su richiesta avanzata da sei Soci Fondatori o su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con tre giorni di preavviso. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine

del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

4. Possono far parte dell'Assemblea i Soci Successivi e i Soci partecipanti secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 8 e 9.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Nell'Assemblea ogni Socio Fondatore ha diritto ad un voto.

Ogni aderente alla fondazione che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da un altro partecipante o da altro componente dell'organo di rappresentanza del partecipante delegante, con semplice delega scritta, con la precisazione che la delega non potrà essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e che la stessa dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno dell'assemblea per la quale è stata rilasciata. La delega conferita per la singola assemblea avrà effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori.

Ciascun delegato non potrà rappresentare più di un aderente alla fondazione.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente il quale svolge le funzioni di segretario.

6. L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per i seguenti motivi:

a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto;

b) approvare le linee di indirizzo delle attività della Fondazione e le sue modifiche;

c) approvare il Regolamento di Funzionamento o le variazioni allo stesso apportate;

d) stabilire i criteri e i requisiti di eventuali aderenti;

e) definire, tenendo conto delle linee guida e/o regolamenti in essere della Regione Sardegna, regolamenti e/o norme sulla disciplina dell'ambito territoriale (nuove località) funzionali agli scopi della Fondazione;

f) determinare l'ammontare delle quote di adesione;

g) esprimere parere non vincolante sulla nomina del Presidente;

h) nominare con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) componenti, il Consiglio di Amministrazione;

i) nominare l'Organo di Controllo e, quando richiesto dalla legge, il Revisore dei Conti;

j) nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;

l) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione;

m) deliberare, ove necessario, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

n) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;

o) deliberare su ogni altra decisione di natura straordinaria devoluta espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea dei Soci Fondatori deve essere convocata almeno una volta all'anno e, comunque, entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio annuale, salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dal medesimo, quando lo richiedano particolari esigenze.

7. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché su qualsiasi al-

tro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno i **3/4** (tre quarti) dei membri ed il voto favorevole di almeno **2/3** (due terzi) degli stessi in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio; sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, è necessario il voto favorevole di almeno **3/4** (tre quarti) dei Soci Fondatori. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno n° 2 (due) ore di intervallo.

8. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere fatta dal Presidente o in caso di comprovata indisponibilità dal Vicepresidente della Fondazione; dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o da 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea dei fondatori, ogni qualvolta lo si reputa necessario.

Articolo 19

Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero dispari di membri da un minimo di **5** (cinque) a un massimo di **9** (nove), compreso il Presidente e i rappresentanti dei Comuni Fondatori, che devono essere sempre in maggioranza.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per **4** (quattro) anni e possono essere riconfermati per una so-

la volta. I sostituti dei membri che per qualsiasi ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato sono nominati per il rimanente periodo del triennio, dagli stessi Fondatori che avevano designato i membri uscenti.

Relativamente ai Consiglieri nominati in rappresentanza dei Comuni aderenti alla Fondazione, costituirà causa di decadenza dalla carica lo scioglimento del consiglio comunale che ha espresso la nomina del consigliere di amministrazione.

3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Socio Fondatore che ha espresso il membro decaduto deve provvedere tempestivamente alla designazione di altro consigliere, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione deve contenere un ordine del giorno; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima

convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

8. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.

9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

10. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa in qualità di "osservatore", invitato permanente con diritto di parola, ma senza diritto di voto, un delegato espresso dalla Regione per il tramite dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Articolo 20

Competenze e obblighi del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione deve garantire e provvedere

con la sua attività alla realizzazione dei compiti e delle finalità della Fondazione ed in particolare è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluse quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea dei Soci Fondatori o al Presidente.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione stessa;

b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;

b.1) approvare, entro 90 giorni dal suo insediamento, un documento programmatico finanziario triennale, contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;

b.2) approvare, alla medesima scadenza prevista per il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;

b.3) determinare le quote annuali dovute dai partecipanti sostenitori e non per il successivo esercizio. Tali quote dovranno essere versate entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento;

c) stabilire i criteri per la selezione del personale e procedere eventualmente all'assunzione, assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;

- d)** approvare i regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- e)** ratificare le decisioni del Direttore sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- f)** approvare i bandi e i capitolati di gara;
- g)** deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- h)** eleggere al proprio interno il Presidente e il vice Presidente della Fondazione;
- i)** delegare specifici compiti ai Consiglieri o al Direttore;
- j)** istituire l'ufficio, nominare il direttore generale della fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione;
- k)** nominare e revocare il direttore e i dirigenti dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi;
- l)** deliberare eventuali modifiche statutarie ai sensi dell'art. 16 del Codice Civile;
- m)** deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione ai sensi dell'articolo 30 e seguenti del Codice Civile;
- n)** deliberare sulla nomina dei Soci Fondatori e Sostenitori e sui loro conferimenti;

o) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;

p) conferire incarichi professionali;

q) predisporre eventualmente un proprio regolamento interno;

r) attribuire deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;

s) nominare un segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nomina, al di fuori dei propri componenti, il Tesoriere della Fondazione che eseguirà, nel rispetto degli indirizzi disposti dal Consiglio di Amministrazione, i compiti di natura amministrativa avendo facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea dei Soci Fondatori l'istituzione e la composizione del Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione e ne approva le finalità definendone il programma di lavoro triennale.

5. Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea dei Soci Fondatori, tenendo conto delle linee guida e/o regolamenti in essere della Regione Sardegna, regolamenti e/o norme sulla disciplina dell'ambito territoriale (nuove località) funzionale agli scopi della Fondazione;

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre liberamente istituire, suddividendoli per categoria di attività da svolgere, Gruppi di Lavoro, i quali saranno coordinati, nelle loro

attività, dal Responsabile del Progetto a sua volta nominato, salvo revoca, di anno in anno dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente o su richiesta dell'Assemblea dei Soci Fondatori sullo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative.

Articolo 21

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione presiede la Fondazione e il Consiglio di Amministrazione. È nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e resta in carica per **4** (quattro) anni.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi per la stipula di convenzioni di rilievo nazionale e internazionale.

3. Il Presidente ha altresì la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

4. Il Presidente, inoltre:

a) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal Consiglio di Amministrazione;

b) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;

c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vice Presidente;

d) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di

Amministrazione per singoli atti o categorie di atti;

e) cura le relazioni con gli altri Soci;

f) cura le relazioni con gli altri enti pubblici, istituzioni e soggetti privati;

5. In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 22

Direttore

1. Il Direttore è il responsabile della gestione della Fondazione, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio di Amministrazione. In particolare:

a) elabora le proposte relative ai piani di attività per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione anche eventualmente sentito il Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo articolo;

b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione occupandosi altresì della redazione dei verbali delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Segretario;

c) sovrintende all'attività tecnico amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza. Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli da apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;

d) gestisce e coordina il personale e stabilisce i criteri e

l'organizzazione del lavoro, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'applicazione del Contratto collettivo di lavoro;

e) cura gli adempimenti normativi e contrattuali e le relazioni sindacali; adotta, se necessari, i provvedimenti disciplinari;

f) stipula e firma i contratti di lavoro, nei limiti del conto economico preventivo approvato.

2. Il Consiglio può delegare al Direttore con apposita delibera le seguenti attribuzioni:

a) la stipula dei contratti di appalto di lavoro, servizi e forniture espletati dalla Fondazione;

b) la firma della corrispondenza della Fondazione e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

c) lo svolgimento di tutte le operazioni a carattere finanziario ed economico, ivi compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari;

d) la nomina del responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008;

e) la nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196 del 2003.

3. Egli, inoltre, stipula convenzioni, su delega del Presidente, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Direttore si avvale della collaborazione del Comitato Tecnico-Scientifico e coordina i lavori dello stesso.

5. Il Direttore, ogni tre mesi, relaziona al Consiglio di Amministrazione circa le attività della Fondazione.

Articolo 23

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo della Fondazione, in ordine ai profili culturali e scientifici della Fondazione.

2. Se istituito, è composto da un numero variabile di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione e/o della Regione Sardegna, fra personalità di riconosciuto prestigio nel campo del turismo sostenibile e slow, dei cammini e del turismo culturale-religioso, dell'escursionismo e dei pellegrinaggi, della storia e cultura, dell'arte e comunque nei settori d'interesse della Fondazione.

3. I membri del Comitato non maturano alcun diritto di indennità ovvero eventuale altra forma di emolumento.

Articolo 24

Organo di controllo

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

L'assemblea dei Fondatori provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 co-

dice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione le-

gale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui sopra.

Articolo 25

Scioglimento

1. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di esclusione di cui al codice civile.

2. In caso di scioglimento della Fondazione, l'assemblea dei Fondatori nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D.Lgs n. 42/2004, e dunque aventi valore artistico, culturale etc, saranno devoluti al Fondatore Istituzionale che lo ha conferito, che dovrà garantire la pubblica fruizione. Tutti i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, torneranno nella disponibilità dei soggetti conferenti.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Vincenzo Gallus

Ediberto Cocco

Salvatore Argiolas

Agostino Pirredda

Dionigi Deledda

Ignazio Locci

Maria Ignazia Deidda

Roberta Serrenti

Barbara Morrocu

Maurizio Muscas

Dottoressa Giovanna Maura Franceschi, Notaio